

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Primo verbale di rettifica del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea firmato ad Atene il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003)	1
Secondo verbale di rettifica del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca all'Unione europea firmato ad Atene il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003)	2

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Primo verbale di rettifica

del trattato

tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea)

e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca

relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

firmato ad Atene il 16 aprile 2003

(GU L 236 del 23.9.2003)

La presente rettifica ha effetto a decorrere dalla data della firma del verbale di rettifica avvenuta a Roma il 22 luglio 2003 con il Consiglio quale depositario.

1. Atto di adesione, Allegato II, «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», punto 6, Agricoltura, Sezione B, Normativa veterinaria e fitosanitaria, sottosezione «Normativa veterinaria»

Pagina 415, adattamento della decisione 97/467/CE della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57) - lettera (a), ultimo paragrafo, seconda voce in lingua ceca

Anziché: «zařízení nebudou v rámci Společenství schválena dokud nebudou přijata osvědčení.»;

Leggasi: «Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení.»

2. Atto di adesione, Allegato II, «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», punto 15, Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

Pagina 659, adattamento del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1)

Nuovo articolo 16bis, paragrafo 1 di tale regolamento

Anziché: «1. Si considerano approvate dal regolamento della Commissione.....»;

Leggasi: «1. Si considerano approvate dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.....».

3. Atto di adesione, Allegato II, «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», punto 18, Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, Sezione C, Frontiere esterne

Pagina 760, adattamento del Manuale comune - carta d'identità della Slovenia

Si aggiunge la nota seguente:

«Nota: nessuna informazione fornita dalla Slovenia.»

4. Pagina 946, Atto di adesione, Protocollo n. 5 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, articolo 1

Anziché: «... e in particolare il regolamento del Consiglio che istituisce un regime di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune,....»;

Leggasi: «... e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune, (*) ...

(*) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

Secondo verbale di rettifica

del trattato

tra

il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea)

e

la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca

relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca all'Unione europea

firmato ad Atene il 16 aprile 2003

(GU L 236 del 23.9.2003)

La presente rettifica ha effetto a decorrere dalla data della firma del verbale di rettifica avvenuta a Roma il 29 marzo 2004 con il Consiglio quale depositario.

1. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 1, «Libera circolazione delle merci», Sezione K «Prodotti chimici», adattamenti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio
 - a) lettera d), allegato III
 - i) Pagina 118, R6, voce relativa a Malta

Anziché: «MT: Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.»
leggasi: «MT: Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-arja.»
 - ii) Pagina 120, R15, voce relativa a Malta

Anziché: «MT: Kuntatt ma' l-ilma johrog gassijiet li jieħdu n-nar malajr hafna.»
leggasi: «MT: B'kuntatt ma' l-ilma johrog gassijiet li jieħdu n-nar malajr hafna.»
 - b) lettera e), allegato IV
 - i) Pagina 162, S33, voce relativa a Malta

Anziché: «MT: Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatici.»
leggasi: «MT: Evita l-akkumulazzjoni ta' kargi elettrostatici.»
 - ii) Pagina 169, S57, voce relativa a Malta

Anziché: «MT: Uża kontenitur adatt biex tevita t-tingis ta' l-ambjent.»
leggasi: «MT: Uża kontenitur adatt biex tevita t-tniġġis ta' l-ambjent.»
2. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 4 «Diritto delle società», Sezione C «Diritti di proprietà industriale», Parte II «Certificati protettivi complementari»
 - a) Punto 1, lettera a, nuovo articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio
 - Pagina 343, lettera f) del nuovo articolo 19 bis

Anziché: «f) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Ungheria dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.»

leggasi: «f) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Ungheria, purché la domanda di certificato venga depositata entro sei mesi dalla data di adesione.»

- Pagina 343, lettera h) del nuovo articolo 19 bis

Anziché: «h) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Polonia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

leggasi: «h) Qualsiasi medicinale protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Polonia, purché la domanda di certificato venga depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

b) Punto 2, lettera a), nuovo articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio

- Pagina 343, lettera f) del nuovo articolo 19 bis

Anziché: «f) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Ungheria dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.»

leggasi: «f) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Ungheria, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi dalla data di adesione.»

- Pagina 344, lettera h) del nuovo articolo 19 bis

Anziché: «h) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio in Polonia dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

leggasi: «h) Qualsiasi prodotto fitosanitario protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto prodotto fitosanitario, sia stata rilasciata una prima autorizzazione di immissione in commercio dopo il 1° gennaio 2000 può formare oggetto di un certificato in Polonia, purché la domanda di certificato sia depositata entro il termine di sei mesi a decorrere al più tardi dalla data di adesione.»

3. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 8 «Politica dei trasporti», sezione F «Rete transeuropea dei trasporti»

Pagina 529, cartine allegate alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, carta 5.1 «Porti marittimi, categoria A» Porti marittimi in Estonia

Anziché: «VIRSTU»

leggasi: «VIRTSU».

4. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 10 «Statistiche»

Pagina 565, paragrafo 5, adattamento della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, lettera a, inserimento nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) di tale direttiva tra le rubriche relative al Portogallo e la Finlandia

a) *Anziché:* «ŽSSR: Železnice Slovenskej republiky» (*)

leggasi: «ŽSR: Železnice Slovenskej republiky».

b) *Anziché:* «ŽSSK: Železničná spoločnosť, a. s.»

leggasi: «ZSSK: Železničná spoločnosť, a. s.».

5. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 18, «Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni», Sezione C «Frontiere esterne», paragrafo 2, adattamento del numero CELEX 41999 D 0013 (Manuale comune e Istruzione consolare comune)

Pagina 735, lettera d), supplemento all'allegato 1, elenco dei valichi di frontiera «POLONIA - SLOVACCHIA», rubrica «Traffico frontaliero locale (*) e valichi di frontiera turistici (**), punto 12)

Anziché: «12. Jaworzynka – Cerne (**)»

leggasi: «12. Jaworzynka – Čierne (**)».

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 236 del 23.9.2003, mentre il testo del trattato firmato è corretto.

6. Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 20, «Relazioni esterne»
- a) Pagina 776, paragrafo 4, adattamento del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio - rubrica relativa alla Lettonia
- Anziché:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 2016207...»
- leggasi:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 7016207...».
- b) Pagina 778, paragrafo 7, adattamento del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, rubrica relativa alla Lettonia
- Anziché:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 2016207...»
- leggasi:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 7016207...».
- c) Pagina 788, paragrafo 17, adattamento del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, rubrica relativa alla Lettonia
- Anziché:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 2016207...»
- leggasi:* «Latvijas Republikas Ārlietu ministrija [..]
Tel.: (371)7016201, (371) 7016207...».
7. Pagina 789, Atto di adesione, allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», Capitolo 21, «Politica estera e di sicurezza comune», paragrafo 1, adattamento della decisione 96/409/PESC, lettera e), voce relativa a Malta, iniziante con i termini «(1) Kunjom...»
- Anziché:* «(9) Data ta' l-eghluq»
- leggasi:* «(9) Data ta' l-gheljuq».
8. Atto di adesione:
- Pagina 803, allegato V relativo alla Repubblica ceca, Capitolo 1 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 812, allegato VI relativo all'Estonia, Capitolo 1 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 824, allegato VIII relativo alla Lettonia, Capitolo 1 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 846, allegato X relativo all'Ungheria, Capitolo 1 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 876, allegato XII relativo alla Polonia, Capitolo 2 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 906, allegato XIII relativo alla Slovenia, Capitolo 2 «Libera circolazione delle persone»
- Pagina 915, allegato XIV relativo alla Slovacchia, Capitolo 1 «Libera circolazione delle persone»
- Anziché:* «2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali,...»
- leggasi:* «2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dalla data dell'adesione, gli Stati membri attuali appliceranno le misure nazionali,...».
-